

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA RISERVA GESTITA IN CONCESSIONE DAL COMUNE DI CORTENO GOLGI

Art. 1 – Disposizioni generali

- a) Nelle acque dei torrenti Ogliolo, S. Antonio, Brandet, Campovecchio, nonché nei rispettivi reticoli idrografici affluenti, compresi i laghi, date in concessione al Comune di Corteno Golgi, la pesca, dove permessa, è consentita, in conformità alla normativa Regionale vigente, a tutti i pescatori in possesso della prescritta licenza governativa e di apposito permesso giornaliero rilasciato dal Comune di Corteno Golgi.
- b) Sono previsti permessi di pesca specifici per i diversi tratti in cui è articolata la Riserva di pesca. La pesca è ammessa esclusivamente sul tratto di torrente specificato nel permesso in possesso del pescatore.
- c) Il costo per il rilascio dei permessi di pesca viene stabilito di anno in anno dal Comune e viene stampato sui biglietti stessi. Non sono previste maggiorazioni a favore del rivenditore.
- d) I permessi di pesca sono reperibili presso le rivendite autorizzate dal Comune di cui viene data adeguata informazione agli utenti.
- e) Il permesso è strettamente personale, non è cedibile a terzi ed è valido per il solo giorno di rilascio. A cura dell'acquirente deve essere compilato con i dati richiesti.
- f) Ogni pescatore è tenuto a rispettare le norme in vigore sui vari tratti dei torrenti della Riserva di pesca.
- g) L'accesso alle acque della Riserva di pesca è consentito esclusivamente attraverso gli appositi passaggi o sentieri. È fatto divieto a tutti i pescatori di attraversare prati o campi per raggiungere i torrenti nonché, nelle acque in concessione comprese all'interno dei confini della Riserva Naturale delle Valli di S. Antonio, l'obbligo di rispetto delle norme specifiche in vigore.

omissis

Art. 2 – Classificazione delle acque della riserva

omissis – si rimanda alla cartina allegata

Art. 3 – Periodi e orari di divieto

- A. Il periodo di apertura della riserva di pesca viene stabilito dal Comune in conformità alle disposizioni Regionali e Provinciali. Il periodo di apertura può essere comunque posticipato in relazione all'andamento meteorologico della stagione.
- B. La pesca, entro il periodo di apertura, è ammessa tutti i giorni secondo gli orari stabiliti dalle disposizioni Regionali e Provinciali vigenti in acque a vocazione salmonicola.
- C. Fino al 31 maggio è vietato entrare in acqua.

Dall'apertura della Riserva di pesca fino a questa data è altresì vietato attraversare in acqua i torrenti. Lungo la valle di Campovecchio, è vietato durante tutto l'anno entrare in acqua.

Art. 4 – Specie ittiche di cui è consentita o meno la pesca

- A. Nelle acque della riserva, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, è possibile trattenere esemplari di trota fario (*Salmo trutta trutta*), rispettando altresì le disposizioni seguenti.
- B. È vietata la pesca dello scazzone (*Cottus gobio*). Qualora durante la regolare azione di pesca venga accidentalmente catturata questa specie, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua.
- In caso sia necessario manipolare l'animale, è obbligatorio bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile. Nel caso di ingoio dell'esca, è obbligatorio recidere la lenza ad una distanza di 5 cm dal muso.
- C. La trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) deve essere trattenuta e ne è vietata la reimmissione in acqua.

Art. 5 – Attrezzi e metodi consentiti, limiti di cattura

- A. Ai pescatori in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e nel rispetto dei periodi e orari di divieto di cui all'art.3, è consentito l'esercizio della pesca esclusivamente da riva a piede asciutto, con utilizzo di una sola canna, fissa o a lancio, nonché con tecnica a mosca con coda di topo.
- B. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna, qualora lo chieda, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si posizionino ad una distanza di rispetto di almeno 10 (dieci) m in linea d'aria sui quattro lati.
- C. In tutta la riserva è vietato l'esercizio della pesca con i seguenti metodi:
- a. con l'uso della larva di mosca carnaria
 - b. con le uova di salmone
 - c. mediante pasturazione
 - d. con reti
 - e. con le mani
 - f. con tutti gli altri metodi, attrezzi e strumenti non consentiti dalle norme vigenti.
- D. Nel caso di catture di pesci di lunghezza inferiore a quella consentita, è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile. In nessun caso si dovrà procedere alla slamatura, ma è obbligatorio recidere la lenza ad una distanza di 5 cm oltre il muso.

E. Nelle diverse zone in cui è articolata la Riserva di pesca, vigono le seguenti disposizioni:

a. Zone di pesca ordinaria.

I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, con cattura massima giornaliera di n° 5 (cinque) esemplari di trota fario (*Salmo trutta trutta*).

II. È consentito pescare con qualsiasi esca, naturale o artificiale, ad esclusione di quanto previsto all'art.5, comma C.

III. La lunghezza minima della trota pescabile è fissata in 24 (ventiquattro) cm. La lunghezza viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

IV. Per ogni pesce trattenuto, dopo la cattura, è fatto obbligo al pescatore di staccare uno degli appositi bollini dal permesso.

V. È obbligatorio, dopo il trattenimento dell'ultimo capo consentito, cessare la pesca.

b. Zone di pesca esclusiva per la tecnica a mosca con coda di topo.

I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, utilizzando esclusivamente la tecnica della pesca a mosca con coda di topo.

II. È obbligatorio l'uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

III. È consentito pescare con un massimo di 2 (due) esche artificiali.

IV. È vietato l'uso di esche naturali o in gomma (twister, spaghetti, visistors, falcetto, swirl tail, esca bionica e similari).

V. È consentita la cattura massima giornaliera di n° 2 (due) esemplari di trota fario (*Salmo trutta trutta*).

VI. La lunghezza minima della trota pescabile è fissata in 30 (trenta) cm. La lunghezza viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

VII. Per ogni pesce trattenuto, dopo la cattura, è fatto obbligo al pescatore di staccare uno degli appositi bollini dal permesso.

VIII. In caso di cattura di esemplari che vengano slamati e rimessi in libertà è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile.

IX. È obbligatorio, dopo il trattenimento dell'ultimo capo consentito, cessare la pesca.

c. Zone no kill di pesca esclusiva per la tecnica a mosca con coda di topo.

I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, utilizzando esclusivamente la tecnica della pesca a mosca con coda di topo.

II. È obbligatorio l'uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

III. È consentito pescare con un massimo di 2 (due) esche artificiali.

IV. È vietato l'uso di esche naturali o in gomma (twister, spaghetti, visistors, falcetto, swirl tail, esca bionica e similari).

V. È vietato, sopprimere o trattenere il pescato. È altresì vietato detenere nella zona nokill, qualsiasi pesce prelevato altrove. Dal divieto sono esclusi gli esemplari di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) per i quali vale quanto disposto all'art.4 comma C.

VI. Per gli esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile.

Art. 6 – Vigilanza e controllo

A. La licenza di pesca governativa ed il permesso di pesca rilasciato dalla Riserva dovranno essere esibiti, su richiesta, a tutti gli organi di sorveglianza, che dovranno esibire la prescritta tessera di riconoscimento.

B. Su richiesta delle guardie preposte, il pescatore deve permettere ogni controllo ammesso dalla normativa vigente, pena il ritiro del permesso di cui all'art. 1 del presente regolamento.

C. Gli organi preposti al controllo, all'atto della contestazione di infrazione al presente regolamento e/o alle vigenti disposizioni di legge, provvedono, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, al ritiro immediato del permesso di pesca ed eventualmente del pescato, redigendo nel contempo il relativo processo verbale.

D. Per le violazioni al presente regolamento, il verbale di accertamento viene inoltrato all'ente concessionario, gestore della riserva, titolare per l'incasso della relativa sanzione amministrativa, applicando la procedura stabilita dal presente regolamento.

E. Per violazioni accertate in relazione a norme diverse dal presente regolamento, il soggetto verbalizzante applicherà le procedure previste dalle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie competenti.

Art. 7 – Sanzioni

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa Statale, Regionale e Provinciale vigente, a coloro che commettono infrazioni alle norme previste dal presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e fanno riferimento alla L.R. 86/83 e alla L.R. 31/2008 se le infrazioni interessano, rispettivamente, il territorio della Riserva Naturale delle Valli di Sant'Antonio o il restante territorio del Comune di Corteno Golgi.

Art. 8 – Disposizioni finali

omissis

Valli di Sant'Antonio

Riserva Naturale Regionale
Sito di Importanza comunitaria



Regolamento di Pesca

DOVE TROVARE I PERMESSI

I permessi di pesca della Riserva sono disponibili presso le strutture dell'Ente Gestore (sede comunale e Centro Visite-Stazione di Idrobiologia Alpina). Inoltre potrà essere acquistato presso gli esercizi convenzionati il cui elenco è pubblicato sul sito internet:

www.vallidisantantonio.it
www.comune.corteno-golgi.bs.it

Riserva Naturale Regionale – SIC Valli di Sant'Antonio

Ente gestore: Comune di Corteno Golgi
Piazza Venturini, 1
25040 Corteno Golgi (BS)
Tel. 0364.740410 - Fax 0364.740460
sito web: www.vallidisantantonio.it
e-mail: info@vallidisantantonio.it



ZONE DI PESCA E RELATIVI PERMESSI

L'esercizio della pesca, all'interno delle acque gestite in concessione dal Comune di Corteno Golgi è consentita nel rispetto delle norme vigenti nell'area protetta della Riserva Naturale Regionale - SIC Valli di Sant'Antonio, per quanto concerne l'accesso e la fruizione del sito.

E' altresì necessario disporre di regolare Licenza di Pesca Governativa in corso di validità nonché di specifici permessi di pesca validi per i diversi tratti di corso d'acqua.

I permessi di pesca possono essere acquistati presso il Comune e il Centro Visitatori di S. Antonio, negli orari di apertura, oppure presso gli esercizi commerciali autorizzati.

I permessi disponibili sono i seguenti:

Permesso Zona Laghetto

Valido nel tratto di torrente Ogliolo compreso tra il ponte nei pressi del Ristoro del Pescatore, fino alla briglia a valle. Lunghezza tratto 200 m.

Permesso Torrente Ogliolo

Valido nel tratto di torrente Ogliolo compreso tra la confluenza del torrente S. Antonio in località Campagnola, a monte, ed il ponte presso il Ristoro del Pescatore, a valle. Lunghezza tratto 2,6 km.

Permesso Torrente Campovecchio-S. Antonio

Valido nel tratto del torrente Campovecchio compreso tra il ponte coperto di Campovecchio, a monte, fino all'abitato di S. Antonio, a valle, e da qui verso valle, lungo il torrente S. Antonio, fino alla confluenza con il torrente Ogliolo in Località Campagnola. Lunghezza tratto 3,1 km.

Permesso Torrente Brandet

Valido lungo il tratto del torrente Brandet, nel settore compreso tra il ponte del Gallina, a monte, e la confluenza con il torrente Campovecchio in Località S. Antonio, a valle. Lunghezza tratto 2,4 km.


Permesso Torrente Campovecchio - zona mosca

Valido lungo il tratto di torrente Campovecchio, nel settore compreso tra il ponte del sentiero per la Val Forame, a monte, ed il ponte delle Baite di Campovecchio, a valle. Lunghezza tratto 2,0 km.

Permesso Torrente Campovecchio - zona nokill

Consente di pescare esclusivamente a mosca con coda di topo con obbligo di rilascio del pescato, nel tratto compreso tra Maga Culvegla, a monte, ed il ponte del sentiero per la Val Forame, per un tratto di 2,8 km.

NOTA — Per questo tratto è obbligatoria la prenotazione.



LA RISERVA NATURALE ED IL SIC IT 2070017 "VALLI DI SANT'ANTONIO"

Le Valli di Sant'Antonio sono poste all'estremo lembo orientale delle Alpi Orobiche e coincidono con il bacino idrografico del torrente Sant'Antonio, comprendente a sua volta i bacini dei torrenti Val Brandet e Valle di Campovecchio. A cavallo tra la Valtellina e la Valle Camonica.

Le valli custodiscono un patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale di inestimabile valore e ciò grazie alla volontà della comunità locale, che già nel 1983 volle l'istituzione della Riserva Naturale Regionale Valli di Sant'Antonio, una delle prime aree protette regionali. Successivamente il riconoscimento dell'intero bacino idrografico del torrente Sant'Antonio quale Sito d'Importanza Comunitaria, SIC IT2070017 Valli di Sant'Antonio, ne ha sancito ulteriormente la valenza ambientale.

La riserva di pesca è interamente compresa all'interno dei confini dell'area protetta. Oltre al rispetto delle norme che regolano la pesca in queste acque, si consiglia vivamente di prendere visione anche del regolamento generale vigente in questa zona soggetta a particolare tutela ambientale. Il patrimonio ambientale di quest'area è unico ed inestimabile: la possibilità di poterne godere anche in futuro dipende dal nostro rispetto.

